



SENT. 8/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO	Presidente
Fernanda FRAIOLI	Consigliere
Domenico GUZZI	Consigliere
Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Erika GUERRI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello iscritto al n. **56736** del registro generale, proposto da INPS in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppina Giannico, Antonella Patteri e Sergio Preden dell'Avvocatura centrale INPS ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29,

contro

OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Femia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via C. Mirabello n. 19, con indirizzo PEC valeriofemia@ordineavvocatiroma.org,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 546/2019, depositata il 4 novembre 2019, non notificata.

Nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2021, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, data per letta la relazione del Consigliere designato, uditi l'avv. Sergio Preden, per l'INPS e l'avv. Valerio Femia, per la sig.ra OMISSIS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con l'epigrafata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da OMISSIS, avverso il diniego del trattamento pensionistico contributivo ex art. 1, comma 9, l. n. 243/2004, c.d. opzione donna, per mancato raggiungimento dei requisiti, quale comunicatole dall'INPS in data 29 giugno 2017. In proposito, il giudice di primo grado ha anzitutto dichiarato sussistente la legittimazione passiva dell'INPS, in quanto ordinatore secondario di spesa, e ha, quindi, riconosciuto in favore della ricorrente *"il diritto all'anzianità giuridica e contributiva, nonché i benefici economici, anche per il periodo non lavorato, dal 2015 al 2017"*.

In particolare, la sig.ra OMISSIS, dopo aver prestato servizio quale dipendente del MIUR, a seguito di domanda di pensionamento in data 14 gennaio 2015 - ove specificava di non voler interrompere il rapporto di lavoro in ipotesi di accertamento della mancata maturazione del diritto a pensione - era collocata in quiescenza dal 1° settembre 2015, malgrado la mancata corresponsione, nelle more, del relativo trattamento pensionistico e senza che l'INPS rispondesse alla sua

istanza e ai numerosi solleciti. Infatti, soltanto in data 29 giugno 2017, con nota n. 7014.17.05.2017 0095936, la Direzione provinciale dell'INPS di Roma Flaminio le comunicava il rigetto dell'istanza di pensionamento *"in quanto con anni 31, mesi 2 giorni 7 di servizio e anni 58 e mesi 8 di età al 31.8.2015 non matura i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il diritto a pensione, né pensione ordinaria né per pensione 'Opzione Donna'"*. In data 1° settembre 2017, la sig.ra OMISSIS veniva riammessa in servizio, ma senza il riconoscimento di emolumenti e contributi per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017.

2. Avverso la sentenza l'INPS ha interposto appello per il motivo di seguito sinteticamente esposto: violazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 - violazione dei principi generali in materia di accesso alla pensione - necessità della domanda, non avendo l'interessata maturato i requisiti di legge (di anzianità e anagrafici, essendo cessata dal servizio con solo 31 anni, 2 mesi e 7 giorni di anzianità e 58 anni e 8 mesi di età) per accedere all'opzione donna e, comunque, non avendo percepito retribuzione - e conseguentemente non essendo stata versata alcuna contribuzione dall'Ente datoriale all'INPS - nel periodo 2015-2017. Per cui, in assenza di specifiche previsioni normative, l'INPS non poteva essere chiamato *"a sopperire ad una palese mancanza di attenzione altrui"*, posto che sarebbe emerso *"con chiarezza che alla data delle rassegnate dimissioni la sig.ra OMISSIS non aveva i requisiti né per il riconoscimento della pensione anticipata né per accedere al beneficio della così detta opzione donna"*, per il quale sono richiesti 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici

dipendenti (art. 1, comma 9, l. n. 243/2004).

Ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3. L'appellata, con memoria in data 30 novembre 2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e rassegnando alcune considerazioni sul colpevole silenzio dell'INPS e sul fatto che è onere di quest'ultimo sanare la cesura del trattamento contributivo e retributivo (durato due anni e sei mesi) che si era determinata, nonché sulle c.d. finestre applicative della c.d. opzione donna, in base all'art. 24, comma 11, l. n. 214/2011 e alla legge di bilancio per il 2017, di cui avrebbe inteso beneficiare la sig.ra OMISSIS.

4. All'udienza odierna la causa è stata discussa sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti di cui al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è fondato.

Il quadro normativo di settore non consente di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice.

Nel caso di specie, benché da un lato sia evidente la gravissima disfunzione dell'INPS nel valutare entro tempi congrui l'istanza di pensionamento della sig.ra OMISSIS (presentata il 14 gennaio 2015 ed evasa addirittura a fine giugno 2017), in totale spregio dei corollari di correttezza, buona fede, efficienza, efficacia e tempestività, che devono caratterizzare il buon andamento dell'azione amministrativa in forza dell'art. 97 Cost. - ed eventualmente valorizzabile a fini risarcitori (Sez. III App. n. 95/2019) - va d'altro canto rilevato che il legislatore non ha collegato alcun vantaggio contributivo, anche figurativo, all'ipotesi di

colpevole silenzio o ritardo dell'INPS nel valutare un'istanza di pensionamento e, dunque, il primo giudice non avrebbe potuto riconoscere *“l'anzianità giuridica e contributiva, nonché i benefici economici, anche per il periodo non lavorato”* (sentenza, p. 4).

Per cui, la domanda volta ad ottenere la copertura contributiva, con il riconoscimento della relativa anzianità contributiva, per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sul rilievo assorbente che siffatta copertura è prevista solamente nelle ipotesi tassative disciplinate dalla normativa di settore e tra cui non rientra il caso di specie.

Nel suddetto arco temporale l'appellata, per sua stessa ammissione, non ha svolto alcuna attività lavorativa, per cui non ha titolo per acquisire la copertura contributiva, né risulta avere avanzato istanza di contribuzione volontaria.

In tal senso, peraltro, non è superfluo rammentare che la prevalente giurisprudenza non ammette il riconoscimento della copertura contributiva a titolo risarcitorio, in assenza dell'indispensabile e non altrimenti surrogabile presupposto oggettivo costituito, appunto, dallo svolgimento di attività lavorativa ovvero dal riscatto dei soli periodi tipizzati dal legislatore, fissato dalla rigorosa e inderogabile normativa di rango primario che disciplina la materia delle pensioni pubbliche.

In definitiva, il giudice di primo grado non aveva la base normativa per riconoscere l'anzianità giuridica e contributiva alla ricorrente, dal momento della cessazione dal servizio a seguito di domanda di pensionamento non evasa tempestivamente dall'INPS sino al

reinserimento in servizio della sig.ra OMISSIS - stante la mancanza dei requisiti per il collocamento in quiescenza - in assenza di prestazione lavorativa e dei relativi versamenti contributivi.

E, addirittura, il predetto giudice non aveva giurisdizione per riconoscere alla ricorrente "*i benefici economici*" derivanti dal rapporto di lavoro per il periodo non lavorato, non potendo conoscere del rapporto di lavoro tra quest'ultima e il MIUR.

2. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, l'impugnata sentenza va riformata, in quanto all'interessata non spetta "*il diritto all'anzianità giuridica e contributiva, nonché i benefici economici, anche per il periodo non lavorato, dal 2015 al 2017*".

3. L'assoluta novità della questione giustifica la compensazione delle spese, *ex art. 31, comma 3, c.g.c.*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Erika Guerri

Rita Loreto

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 12 GEN. 2022

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

(F.to digitalmente)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

IL PRESIDENTE

Pres. Rita Loreto

(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12 GEN. 2022

IL DIRIGENTE

dott.ssa Sabina Rago

(F.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 12 GEN. 2022

IL DIRIGENTE

dott.ssa Sabina Rago

(F.to digitalmente)